

DOC 1

TO THE AFFIDAVIT OF MARCO CONSONNI



**WORLD
ANTI-DOPING
AGENCY**
play true



OK

ILL.MA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA

Sig. Sostituto Procuratore Dott. Benedetto Roberti

La AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE - WORLD ANTI-DOPING AGENCY ("WADA"), con sede legale in Losanna (Svizzera), Avenue de Rhodanie 54, in persona del suo Presidente Sig. John Fahey (nato a Burradoo - Australia) e del suo Direttore Generale Sig. David Howman (nato a Wellington - Nuova Zelanda), entrambi domiciliati presso la sede dell'ente in Losanna, Avenue de Rhodanie 54, nella sua qualità di persona offesa dal reato nel proc. pen. n° 6989/2010 R.G.N.R. a carico di Michele Ferrari ed altri, nomina quale proprio difensore l'Avvocato Marco Consonni (C.F. CNSMCG64R23F205I), con studio in Milano, via Marco de Marchi n. 7 (tel 02 8907 5050, fax 02 6208 6008, PEC marco.consonni@legalmail.it), e rivolge a codesta Ill.ma Procura la seguente

abr.
Roberti

ISTANZA

1. NATURA E FINALITA' DELLA WADA

La Wada è una fondazione a partecipazione mista pubblico-privata, con sede legale in Losanna (Svizzera), istituita il 10 novembre 1999 per volontà del Comitato Olimpico Internazionale, con compiti di promozione, coordinamento e supervisione, a livello mondiale, della lotta contro il doping nello sport (allegato 1, Estratto dal registro imprese del Cantone di Vaud e allegato 2, atto costitutivo e statuto della WADA).

Il suo fine è, infatti, quello di tutelare e promuovere la salute degli atleti di tutto il mondo, nonché la correttezza e la lealtà dello svolgimento delle pratiche sportive, in

particolare assicurando l'applicazione, a livello internazionale e nazionale, di programmi antidoping articolati, coordinati ed efficaci.

La WADA esercita le proprie funzioni operando attraverso una propria struttura internazionale formata da agenzie nazionali che svolgono la funzione di agenzie antidoping in rapporto ai rispettivi territori (ciascuna di esse viene infatti indicata convenzionalmente come una NADO, acronimo per "*National Anti-Doping Agency*").

Le funzioni pratiche svolte dalla WADA nell'ambito delle proprie competenze statutarie sono molteplici: in particolare, essa stabilisce d'intesa con le federazioni sportive i programmi antidoping e ne controlla l'applicazione, cura a livello regolamentare la ricerca e l'educazione contro questo fenomeno, esercita potere inquirente e sanzionatorio in relazione alla violazione dei suoi regolamenti anche in ambito internazionale. In ambito regolamentare, la WADA ha predisposto il "*Codice Mondiale Anti-Doping*", introdotto al termine della Conferenza di Copenhagen del marzo 2003, ed adottato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel luglio dello stesso anno. Attualmente, tutti i Comitati Olimpici Nazionali e le varie federazioni riconosciute dal CIO hanno recepito nei loro ordinamenti il Codice Mondiale Anti-Doping. Così è stato anche per l'Italia.

La WADA è finanziata dal movimento olimpico e dai governi di diversi paesi, tra cui l'Italia.

2. LE PRESENTI NOTIZIE DI REATO E LA QUALITÀ DI PERSONA OFFESA DELLA WADA

Al fine di svolgere in modo efficace le proprie attività istituzionali di prevenzione e repressione del fenomeno del doping, la WADA ha evidentemente necessità di

accedere, tempestivamente, al maggior numero possibile di informazioni relative all'esistenza di pratiche illecite ai sensi della normativa antidoping, in qualsiasi paese del mondo.

Particolarmente preziose sono le informazioni raccolte dai competenti organi giurisdizionali nei procedimenti giudiziari relativi allo smercio ed all'utilizzo di sostanze dopanti. Allo stesso tempo la WADA e le sue agenzie nazionali collaborano fornendo le informazioni in loro possesso alle autorità inquirenti al fine di coordinare e supportare le rispettive attività e favorire di conseguenza la lotta alla repressione delle pratiche illecite a livello globale.

La WADA ha titolo per essere messa a parte di tali informazioni in quanto persona offesa dalla commissione di reati in materia di doping in ragione del fatto che essa opera quale ente esponenziale degli interessi lesi dal reato di uso del doping. Essa è infatti, come poc'anzi osservato, il soggetto istituzionalmente deputato a livello internazionale alla tutela del pubblico interesse ad un sano e leale svolgimento delle competizioni sportive ed in tale veste è legittimata ad agire avanti a qualunque istituzione pubblica e privata per la tutela degli interessi di cui è portatrice.

Nel caso di specie, la WADA è venuta ad apprendere della pendenza, presso la Procura della Repubblica di Padova, di indagini relative a presunti illeciti di fornitura ed utilizzo, da parte di personale medico ad atleti, di sostanze dopanti (si tratta delle già ricordate notizie di reato a carico di Michele Ferrari ed altri).

L'istante ha pertanto assoluta necessità di condividere con codesta Procura della Repubblica tutte le informazioni che la stessa riterrà opportuno mettere a disposizione dell'esponente in merito ~~alle predette fattispecie criminali. Da tali~~

informazioni la WADA potrà infatti ricavare necessari ed insostituibili strumenti per adempiere ai propri fini istituzionali di individuazione e repressione dei fenomeni criminosi legati all'uso di sostanze dopanti. Potrà, altresì, cooperare con gli organi giurisdizionali mettendo al disposizione dei medesimi tutte le informazioni e le competenze acquisite in questi anni dalla WADA in relazione al mondo del doping nonché eventuali informazioni utili al compimento delle indagini.

3. II DIRITTO DI WADA DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO

E' peraltro appena il caso di ricordare che la giurisprudenza più autorevole ha riconosciuto, agli enti esponenziali degli interessi lesi da un fatto criminoso, il diritto ad intervenire nel relativo procedimento giudiziario, a prescindere dalla circostanza che gli enti in parola abbiano subito oppure no una diretta offesa.

Questo principio è stato statuito dalla Suprema Corte, che, proprio in riferimento ad un fenomeno di doping, ha sancito il diritto del CONI di costituirsi quale parte civile. Si veda in tal senso Cass. 8 marzo 2011 (in **"Guida al diritto"** 2011, 20, 76): *"Relativamente al reato di ricettazione di farmaci dopanti, poi utilizzati abusivamente da ciclisti nell'attività agonistica, il Coni è legittimato a costituirsi parte civile, non perché parte offesa dal reato, ma perché parte danneggiata in quanto istituzionalmente portatore di un interesse pubblico al corretto e leale svolgimento delle gare sportive. Parte civile, infatti, può essere non solo la parte offesa dal reato, ma anche chi subisca un danno, sia pure morale, dalla commissione del crimine e, in questa prospettiva, dal reato di ricettazione di farmaci dopanti ben possono derivare, in concreto, conseguenze sul corretto svolgimento delle gare sportive sotto il profilo*

della frode in competizioni sportive di cui all'art. 1 l. n. 401 del 1989 alla cui tutela era ed è deputato il Coni.

Analogo principio è stato statuito, in riferimento ad illeciti diversi dallo smercio ed uso di sostanze dopanti, in numerose altre pronunce di merito e di legittimità (si veda al riguardo **Cass.** 13 Marzo 2012, n. 20508 (in "**Guida al diritto**" 2012, 25, 73 (s.m.)), che ha riconosciuto la legittimazione di una comunità ebraica territoriale a costituirsi come parte civile in un procedimento relativo a reati di discriminazione per motivi religiosi ai danni di appartenenti alla suddetta comunità; **Cass.** 9 ottobre 2008, n. 47374 (in "**Cass. Pen.**" 2010, 1, 286), che ha riconosciuto il diritto dell'INAL a costituirsi parte civile in un procedimento per infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro; **Trib. Milano** 23 Novembre 2006 (in "**Foro Ambrosiano**" 2006, 4, 432), che ha riconosciuto la legittimazione della CONSOB a costituirsi parte civile in un procedimento per i reati di agiotaggio e *insider trading*).

I principi di diritto alla base di questa nutrita giurisprudenza sono efficacemente illustrati in una pronuncia dell'Ufficio delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano (10 Febbraio 2003, in "**Foro Ambrosiano**" 2003, 167), ove si afferma che gli enti esponenziali "*possono... costituirsi parte civile qualora anche nei loro confronti si possa individuare la condizione di danneggiato dal reato*", e si chiarisce che tale danno sussiste quando "*l'interesse azionato costituisca il patrimonio morale imprescindibile dell'ente*" e "*il reato ipotizzato, oltre a ledere naturalmente l'interesse tutelato in via diretta dalla norma penale, finisce con il produrre un danno dell'ente o dell'associazione la quale ha fatto della tutela del medesimo interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente*".

02 / 6229 86008

- 6 -

Per tutti questi motivi, e senza pregiudizio di qualsiasi chiarimento che l'istante si impegna a fornire dietro richiesta della S.V., la Agence Mondiale Antidopage – World Anti-Doping Agency, rispettosamente

CHIEDE

che la S.V. conceda alla predetta WADA la facoltà di accedere (ed eventualmente estrarre copia) tramite il proprio difensore avv. Marco Consonni a tutti documenti, le notizie ed informazioni, di qualunque genere o natura, raccolti, in corso di raccolta o che verranno raccolti in futuro, relativi alla notizia di reato a carico di Ferrari Michele ed altri (proc. pen. n° 6989/2010 R.G.N.R.) nei limiti, tempi e modi ritenuti ammissibili da codesta Procura.

DELEGA


Al deposito della presente istanza il proprio nominato difensore avv. Marco Consonni, con facoltà di subdelega ai sensi di legge.

Losanna, 7 Settembre 2012

Con osservanza,

Agence Mondiale Antidopage – World Anti-Doping Agency

John Fahey – Presidente



David Howman – Direttore Generale

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr. *Bejato* ROBERTI

fol 21/09/12

per me.

V° si dispone che si invii la Wada quale persona fisica nel prec. penale 6989/10 MR. si autorizza al rilascio alla stessa di copie degli atti di interesse che saranno utilizzati da Wada per le finalità istruttorie